II XXXV Congresso Nazionale Forense

LECCE 6 - 8 ottobre 2022

TEMA CONGRESSUALE DI PERTINENZA

UN NUOVO ORDINAMENTO PER UN'AVVOCATURA PROTAGONISTA DELLA TUTELA

DEI DIRITTI NEL TEMPO DEI CAMBIAMENTI GLOBALI

MOZIONE

in materia di Istituzione del CONTO CORRENTE PROFESSIONALE
anche denominato ESCROW ACCOUNT

RILEVATO

- che, spesso, l'AVVOCATO gestisce sia sulla base del rapporto fiduciario con il suo assistito/cliente sia in funzione della sua figura di professionista, garante di una condotta specchiata, retta e onesta, transazioni patrimoniali anche di sensibile valore;
- che, in tali ambiti, viene chiesto ai legali un servizio di deposito fiduciario/gestione di determinate somme funzionale a un principio di affidamento in favore dell'avvocato, professionista capace di garantire flussi economici al verificarsi di determinate condizioni negoziali / contrattuali, servizi attualmente affidati, ad esempio nell'ambito delle transazioni immobiliari, ai NOTAI dotati di conti professionali garantiti ex Lege;
- che, oggi, l'AVVOCATO si trova a operare con realtà e clienti stranieri avvezzi a
 determinati servizi anche di natura gestionale rispetto a somme di denaro,
 tipicamente in relazione a intese inter partes definite tra avvocati;
- che l'uso di conti professionali da parte di avvocati e studi, in assenza di garanzie di intangibilità di tali rapporti bancari, risulta una pratica inopportuna e pericolosa;
- che anche il mondo anglosassone vede da sempre gli avvocati gestori dei c.d. escrow account funzionali all'attività professionale che consentono un servizio in

più per i clienti e gli assistiti, anche fonte di ulteriori rapporti professionali e possibili quadagni;

che appare opportuna l'istituzione *ex Lege* in favore degli avvocati di un c.d. "CONTO DEDICATO" connotato dalla caratteristica dell'autonomia del PATRIMONIO SEPARATO, destinato a raccogliere somme che l'avvocato deve semplicemente custodire nell'attesa di essere riversate a favore di terzi soggetti, un CONTO IMPERMEABILE rispetto a situazioni e vicissitudini che, in vari modi, possano incidere negativamente sul patrimonio personale dell'AVVOCATO (*es.* la morte dell'avvocato non implica alcuna successione per le somme sul CONTO DEDICATO – Ci sarebbe l'impignorabilità di quanto versato sul CONTO DEDICATO e l'intangibilità delle somme versate sul CONTO DEDICATO da parte dei famigliari dell'avvocato).

- Ciò rilevato:

l'avvocatura italiana riunitasi nel XXXV Congresso Nazionale Forense a Lecce, a tutela di tutti gli iscritti all'ordine forense

IMPEGNA

l'Organismo Congressuale Forense ed il Consiglio Nazionale Forense, ognuno secondo le proprie competenze e attribuzioni, nonché le rappresentanze forensi territoriali di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi a tutte le sedi competenti e opportune - in particolare verso il PARLAMENTO, nonché nei confronti dei Ministeri della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro affinché, sulla base delle indicazioni di questa massima assise, vengano emanati appositi provvedimenti utili all'istituzione di un CONTO CORRENTE DEDICATO / ESCROW ACCOUNT in favore dell'avvocato dotato di PATRIMONIO SEPARATO a garanzia degli assistiti e dei clienti.

Presentatore

avv. Claudio Acampora

Foro di Milano

